



Skandia Vita S.p.A.

Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Old Mutual

Appendice di modifica ed integrazione
alle Condizioni Contrattuali di
Multichance Unit Linked
prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked

Premessa

A decorrere dal 31 marzo 2014 le Condizioni di Contratto di Multichance Unit Linked sono modificate ed integrate con riferimento alla casistica in cui l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di investimento o disinvestimento.

Gli articoli "ART. 3 - FONDI ESTERNI A CUI E' COLLEGATA LA PRESTAZIONE", "ART. 7 - MODALITA' DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE", "ART. 12 - DIRITTO DI RISCATTO", "ART. 14 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (c.d. switch)" di Multichance Unit Linked sono modificati ed integrati come segue:

ART. 3 - FONDI ESTERNI A CUI E' COLLEGATA LA PRESTAZIONE

(omissis)

Nel caso in cui uno o più Fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi esogeni all'Impresa e non ad essa imputabili (ad es. connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza) o per rating inferiore al minimo richiesto dalla normativa IVASS o siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà - in caso di investimento derivante da versamento di premio - ad investire, in via automatica, la percentuale di premio destinata a tale/i Fondo/i o - in caso di switch - ad effettuare l'operazione di switch, sempre in via automatica, nel Fondo Anima Liquidità (cod. AN5001).

(omissis)

ART. 7 - MODALITA' DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

(omissis)

Nel caso in cui uno o più Fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi esogeni all'Impresa e non ad essa imputabili (ad es. connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza) o per rating inferiore al minimo richiesto dalla normativa IVASS o siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà - in caso di investimento derivante da versamento di premio - ad investire, in via automatica, la percentuale di premio destinata a tale/i Fondo/i o - in caso di switch - ad effettuare l'operazione di switch, sempre in via automatica, nel Fondo Anima Liquidità (cod. AN5001).

(omissis)

ART. 12 - DIRITTO DI RISCATTO

(omissis)

In tutti i casi in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione, l'Impresa si trovasse per motivazioni esogene ed in nessun modo imputabili o riconducibili alla stessa, nell'oggettiva condizione di non poter effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al rimborso delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- in caso di richiesta di riscatto totale, liquiderà all'investitore-contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi esterni, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- in caso di richiesta di riscatto parziale, liquiderà all'investitore-contraente l'importo richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote dei fondi esterni per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento. Eventuali imposte di legge nonché eventuali costi di riscatto ridurranno la quota non riscattata e/o, nel caso non fosse possibile disinvestire le quote necessarie al raggiungimento di tali costi e imposte, ridurranno l'importo liquidato.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo richiesto, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge nonché degli eventuali costi di riscatto.

A tal proposito, l'Impresa fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i non liquidati ed al conseguente rimborso non appena sarà possibile per la stessa effettuare l'operazione di disinvestimento, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte dell'investitore-contraente.

Eventuali imposte di legge nonché eventuali i costi di riscatto, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencate alcune motivazioni rientranti nella suddetta casistica: assenza del calcolo del valore della quota del fondo esterno o sospensione dello stesso alle negoziazioni per autonome decisioni della Società di gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza, cause di forza maggiore.
(omissis)

ART. 14 – OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (c.d. switch)

(omissis)

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione di switch, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;

- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi scelti dall'investitore-contraente.

A tal proposito l'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencate alcune motivazioni rientranti nella suddetta casistica: assenza del calcolo del valore della quota del fondo esterno o sospensione dello stesso alle negoziazioni per autonome decisioni della Società di gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza, cause di forza maggiore.

(omissis)

Qualora uno o più fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi esogeni all'Impresa e non ad essa imputabili (ad es. connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza) o per rating inferiore al minimo richiesto dalla normativa IVASS o siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà ad effettuare, in via automatica, l'investimento previsto in tale/i fondo/i nel fondo Anima Liquidità.

Le quote del fondo Anima Liquidità resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.


(omissis)

Fermo il resto.

Skandia Vita S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Vincenzo Furfaro



La presente Appendice di modifica ed integrazione è stata redatta nel mese di marzo 2014.



